

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LIMONI, BALDINI e MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1975

Sistemazione in ruolo dei presidi incaricati

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica numero 417 del 31 maggio 1974 sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola detta norme particolari per i concorsi a posti direttivi nella scuola media e superiore. Ciò è coerente con la volontà manifestata dal legislatore negli ultimi anni di creare condizioni favorevoli ad un più efficace funzionamento della scuola con la graduale sistemazione in ruolo di tutto il personale che in essa opera. In tal senso sono state approvate varie leggi (nn. 831, 603 e successive modificazioni, 468, 1074 e 477) per la immissione in ruolo di insegnanti incaricati e di personale non insegnante e con lo stesso intendimento si è assicurata la stabilizzazione al personale docente della Università nei provvedimenti urgenti. Allo stesso fine tendono anche le proposte che investono il personale della scuola materna.

Per una inammissibile lacuna da tale processo di sistemazione erano esclusi quasi tutti i docenti a cui erano stati conferiti incarichi di presidenza.

È conosciuto lo stato di mortificazione in cui si trova questa categoria di personale della scuola al quale non solo non si attribuisce lo stipendio iniziale del preside con il conferimento dell'incarico di presidenza analogamente a quanto avviene per gli insegnanti e per gli stessi studenti universitari incaricati dell'insegnamento nelle scuole secondarie, ma l'incarico stesso viene dato annualmente e non a tempo indeterminato.

Si tratta di personale benemerito della scuola, vincitore di concorso a cattedre e con vari anni di anzianità di insegnamento di ruolo, che espleta lodevolmente le funzioni della presidenza in sedi disagiate spostandosi quotidianamente a proprie spese, affrontando difficoltà direttive e organizzative non comuni, accresciute ora dal compito di avviare e favorire la nuova gestione sociale della scuola.

La mancanza di qualsiasi riconoscimento per questa fondamentale funzione ha già provocato difficoltà e rinunce all'incarico e rischia di vanificare e far disperdere espe-

rienze e capacità preziose per la scuola italiana.

L'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974 colmerebbe questo inammissibile vuoto della recente legislazione scolastica e completerebbe il processo di stabilizzazione del personale della scuola, se potesse essere attuato in tempi brevi e per tutti i docenti ai quali sono stati conferiti incarichi direttivi nella scuola media e superiore. Purtroppo, però, così com'è attualmente formulato esso fallirebbe lo scopo che il legislatore si era proposto, cioè quello di eliminare per quanto possibile gli incarichi di presidenza, anzi creerebbe situazioni di grave ingiustizia ed odiose discriminazioni, ponendo oltretutto numerosi problemi di carattere giuridico e di tempi di attuazione. Infatti al concorso previsto all'articolo 133 non potrebbero partecipare:

a) tutti i presidi incaricati che maturano il previsto biennio solo con l'anno in corso;

b) tutti i presidi incaricati che, a norma della precedente legislazione, avevano già maturato il diritto a partecipare ai concorsi a preside e che, a causa dei nuovi decreti delegati (vedi articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417) lo perdono ingiustamente ed inspiegabilmente, come ad esempio i presidi incaricati di scuola media che siano docenti di ruolo nelle scuole secondarie di 2° grado ed i presidi incaricati negli istituti professionali che non possono essere docenti di ruolo nel corrispondente tipo di istituto, non essendoci praticamente professori di ruolo nei professionali;

c) tutti i presidi incaricati che non hanno maturato nel medesimo tipo di scuola il biennio di incarico di presidenza previsto, essendo stati spostati dalla Amministrazione da una presidenza di scuola media ad una di istituto di 2° grado e viceversa, oppure dalla presidenza di un tipo di istituto ad altra di tipo diverso;

d) tutti i presidi incaricati di scuole medie e di istituti di 2° grado che non appar-

tengono ai ruoli del personale insegnante delle scuole ed istituti corrispondenti e che pure, per necessità inderogabili dell'Amministrazione, hanno avuto dall'Amministrazione stessa quegli incarichi di presidenza;

e) tutti i presidi incaricati che maturano i previsti cinque anni di ruolo solo cumulando il servizio prestato nelle scuole dei due gradi, cosa questa che la formulazione degli articoli 24 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica sembra escludere. A tal proposito si fa rilevare come tale cumulabilità fosse stata nel passato riconosciuta valida dal Consiglio di Stato (Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI 19 dicembre 1964, n. 986).

Dobbiamo considerare inoltre che i tempi di applicazione dell'articolo 133 sarebbero sicuramente lunghi, essendo tra l'altro obbligatoria la consultazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, organo ancora lontano dalla sua elezione ed insediamento, e che l'ordinanza ministeriale sugli incarichi di presidenza per l'assistenza scolastica 1975-1976 non potrà ignorare i diritti già acquisiti dagli attuali presidi incaricati e dovrebbe pertanto essere in contrasto con gli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417.

Il disegno di legge che viene presentato qui di seguito per esame e approvazione risolve anzitutto il problema dell'ordinanza ministeriale per gli incarichi di presidenza per la assistenza scolastica 1975-76 introducendo, analogamente a quanto previsto per altri lavoratori della scuola e di altri settori, l'istituto della nomina a tempo indeterminato per quanti hanno ottenuto l'incarico di presidenza e compie poi un doveroso atto di giustizia con un successivo provvedimento di immissione in ruolo.

È opportuno tener presente che gli insegnanti cui sono affidati gli incarichi predetti percepiscono, in larga maggioranza, lo stipendio corrispondente al parametro iniziale della carriera direttiva, per cui alla limitata maggiore spesa derivante dall'approvazione della presente legge si farà carico con i normali stanziamenti previsti in bilancio.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituito dal seguente:

« L'incarico annuale dei presidi incaricati in servizio alla data di approvazione della presente legge è trasformato in incarico a tempo indeterminato, e pertanto, in caso di perdita di posto, il preside incaricato avrà diritto a sistemazione in area regionale, con precedenza assoluta sui nuovi incarichi.

L'immissione in ruolo dei presidi incaricati a tempo indeterminato di cui al comma precedente avverrà per soli titoli, sulla base di graduatorie regionali nel tipo di scuola o istituto di cui hanno attualmente l'incarico con decorrenza 1° ottobre 1974.

Ai fini di detta immissione sono richiesti unicamente, oltre all'incarico di presidenza, il possesso della laurea e l'appartenenza ai ruoli della scuola secondaria di primo o secondo grado, indifferentemente, da almeno cinque anni.

Fra i titoli valutabili avranno particolare considerazione gli anni di incarico di presidenza comunque e dovunque prestati ».